



COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini
Il SINDACO

Prot. n. 12402

Ordinanza n. 19/2009

Il Sindaco

Vista l'ordinanza del Responsabile del Servizio LL.PP.-Patrimonio n. 04/2004 del 22/06/2004 relativa alla regolamentazione delle modalità di conduzione e accesso dei cani e alla regolamentazione delle modalità di utilizzo delle strade, piazze, marciapiedi ed aree pubbliche o ad uso pubblico in genere e delle aree verdi pubbliche (parchi e giardini) sul territorio comunale;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 18 del 09/05/2008 relativa alla regolamentazione degli orari di apertura e alla regolamentazione delle modalità di utilizzo del Parco del Conca;

Ritenuto di dover provvedere ad uniformare quanto previsto dalle due ordinanze di cui sopra per quanto attiene alla regolamentazione delle modalità di utilizzo del bene pubblico e, nel caso specifico, l'accesso dei cani, posto che occorre salvaguardare dal punto di vista igienico-sanitario le aree ludiche destinate ai bambini;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 320/1954 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale d'igiene;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale sulla tutela dei cani e dei gatti, approvato con atto C.C. n. 37 del 08/06/2007;

DISPONE

La revoca della precedente ordinanza n. 04/2004 del 22/06/2004;

ORDINA

quanto segue:

- in tutte le strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche o ad uso pubblico in genere sul territorio comunale i cani dovranno essere condotti al guinzaglio o muniti di idonea museruola (l'obbligo si estende anche nei locali pubblici e mezzi di trasporto pubblico ove ne sia consentito l'accesso);
è fatto obbligo ai proprietari dei cani e alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia, di impedire che l'animale sporchi e, nel caso che

ciò avvenga, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni con il materiale per la pulizia che chi conduce un animale deve sempre avere con sé;

- **Nelle aree verdi pubbliche (parchi e giardini) sul territorio comunale ATTREZZATE con giochi per bambini e/o panchine E' ASSOLUTAMENTE VIETATO l'ingresso ai cani;**

Nelle aree verdi pubbliche (parchi e giardini) sul territorio comunale NON ATTREZZATE con giochi per bambini e/o panchine **E' VIETATO**:

- L'ingresso ai cani non tenuti al guinzaglio, non muniti di museruola e i cui accompagnatori non siano in possesso del materiale per la raccolta immediata degli escrementi;
- l'accesso di autoveicoli e ciclomotori;
- la circolazione dei velocipedi;
- l'esercizio della caccia;
- l'accensione di fuochi;
- di cogliere erbe o fiori;
- di manomettere in qualsiasi modo gli alberi e le siepi e di distaccarne i rami e le foglie;
- di campeggiare con tende, camper e veicoli simili;
- di rompere, smuovere o danneggiare le attrezzature di qualsiasi genere;
- oltrepassare steccati, recinzioni o elementi di protezione in genere.

AVVERTE

- che ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, ai sensi degli artt. 3 e 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo quanto prevede la L. n. 689/1981;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione;
- la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e viene trasmessa per i provvedimenti di competenza al Servizio Polizia Municipale, al quale Servizio è anche demandato il controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza decadono tutte le norme con essa incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Dalla Sede Municipale il 26 AGO, 2009



Il Sindaco
Claudio Battazza